

Legge regionale 30 aprile 1990, n. 34.

Instaurazione rapporti a collaboratore professionale con personale esperto di formazione professionale.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge:

Articolo unico

1. La Giunta regionale, in caso di assoluta necessità e per specifiche esigenze didattiche e organizzative, può instaurare rapporti di collaborazione professionale con esperti, esterni all'amministrazione regionale, da utilizzare presso i centri regionali.

2. Tali rapporti non possono, in ogni caso, avere una durata superiore alle singole attività formative di riferimento.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 30 aprile 1990

Cremonese

Dal procedimento di formazione della legge regionale 30 aprile 1990, n. 34

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giorgio Carollo, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 6 marzo 1990, n. 21/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 9 marzo 1990, dove ha acquisito il n. 582 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1^a e 6^a in data 9 marzo 1990;
- La 1^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 20 marzo 1990, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Felice Dal Sasso, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 21 marzo 1990, n. 1509;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 23 marzo 1990;
- Il Commissario del Governo, con nota 21 aprile 1990, n. 5702/21007/3, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per i servizi formativi.